

# **BGer I 492/06 vom 5. Oktober 2007**

Bundesgericht, 2007-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_I\\_492\\_06](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_492_06)

FR: TF I 492/06 du 5 octobre 2007

IT: TF I 492/06 del 5 ottobre 2007

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

### **E. 1.2**

Dal momento che al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale giudicante, il suo potere cognitivo è regolato dall' art. 132 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 (cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI).

### **E. 2.1**

Preliminarmente si osserva che in occasione del primo giudizio, cresciuto in giudicato, del 16 novembre 2004, il Tribunale cantonale ha rinviato gli atti all'amministrazione per procedere (unicamente) all'accertamento economico dell'invalidità, vista l'assenza di qualsivoglia indagine in questo senso. Stando a tale giudizio (v. dispositivo, cifra 1, rinviante espressamente al consid. 2.10), la Corte cantonale ha per contro ritenuto dimostrate le capacità lavorative e professionali dell'interessato in attività imprenditoriali commerciali (lecite). Coerentemente a quanto statuito in precedenza, nella seconda pronuncia del 19 aprile 2006 il primo giudice ha quindi osservato che l'assicurato non poteva più mettere in discussione l'aspetto extra-somatico e le sue ripercussioni sulla residua capacità lavorativa (pronuncia impugnata, pag. 9 seg.).

### **E. 2.2**

Anche in questa sede si pone la domanda se il ricorrente possa ancora contestare il tema della capacità lavorativa ammessa dal giudizio di rinvio del 16 novembre 2004. La questione evoca il problema del rapporto esistente tra i principi che reggono l'impugnabilità di una decisione di rinvio di un'istanza precedente ( DTF 120 V 233 consid. 1a pag. 237; 113 V 159 con riferimenti) e la giurisprudenza secondo cui gli aspetti parziali di un rapporto giuridico non sono di regola suscettibili di crescere in giudicato separatamente ( DTF 125 V 413 consid. 2b e c pag. 416 seg.). Sennonché, come già in precedenti occasioni (v. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 662/04 del 15 aprile 2005, consid. 3, e I 5/03 del 3 novembre 2003, consid. 3.4), la questione può rimanere indecisa anche nella presente

vertenza perché ad ogni modo la valutazione del Tribunale cantonale che ha ritenuto l'assicurato capace al lavoro in attività (legali) commerciali/imprenditoriali dev'essere confermata.

### **E. 2.3**

A tal proposito basta il rinvio alle considerazioni del Tribunale cantonale e dell'amministrazione che hanno convincentemente spiegato che il solo fatto di essere riuscito a costituire tre società, regolarmente iscritte a registro di commercio, con un'attività spaziente dalla vendita di abbigliamento a quella di borse, alimenti, cosmetici ed altri prodotti derivanti dalla canapa, con la contestuale gestione finanziaria/amministrativa, i contatti con i fornitori e la clientela, la gestione del personale, ecc., conferma l'acquisizione da parte dell'assicurato di competenze e abilità manageriali che, come osservato dal collocatore dell'UAI, dimostrano "una forte adesione e condivisione con tutte le regole del gioco imposte dalla nostra società professionale e lavorativa". A prescindere dalla cifra d'affari e dagli utili conseguiti, di tutto rilievo, il collocatore ha, in sintonia con la realtà processuale, pure precisato che l'assicurato non ha agito in modo dilettantistico ed approssimativo, ma ha organizzato in modo professionale la sua attività, evidenziando capacità tali che gli permettono senza ombra di dubbio di esercitare un'attività legale nel settore commerciale/amministrativo, nell'industria e nell'artigianato o nel settore primario. Tali valutazioni, dalle quali non vi è serio motivo di dissentire, hanno indotto il giudice cantonale a ritenere l'assicurato abile al lavoro (quantomeno) in quelle attività che non impongono ritmi e orari di lavoro costanti, quali sarebbero le professioni nel ramo del commercio e della vendita.

### **E. 2.4**

Nella misura in cui, per contro, diverse attestazioni mediche agli atti fanno apparire una situazione invalidante, che non consentirebbe lo svolgimento di un'attività lavorativa legale, esse non possono essere ritenute, poiché poco convincenti e aderenti alla realtà processuale (più in generale, sul valore probatorio attribuibile ai referti medici cfr. DTF 125 V 351 segg.).

### **E. 3**

Resta da determinare il grado d'invalidità del ricorrente.

#### **E. 3.1**

Quale reddito senza invalidità può senz'altro essere considerato l'importo (incontestato) di fr. 50'635.-, accertato dall'amministrazione e risultante dagli atti (anno di riferimento: 2003; sul momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa: DTF 129 V 222 ; 128 V 174 ).

#### **E. 3.2**

Quanto al reddito da invalido da contrapporre a quella da valido ( art. 16 LPGA ), giova quindi rammentare che se l'assicurato, come in concreto, non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, esso va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati ( DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). Riguardo alla questione

della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottob 2006, consid. 8, riassunta in RSAS 2007 pag 64). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.

### **E. 3.3**

Orbene, prendendo in considerazione per la determinazione del reddito da invalido i valori statistici di cui alla TA1 (ISS 2002, pag. 43), settore 3 (servizi) - che peraltro, a conferma della loro validità, si avvicinano di molto a quelli indicati per il settore vendita di beni di consumo e servizi nel commercio al dettaglio (TA7, cifra 27 [ISS 2002, pag. 53]) -, e adattandoli all'orario lavorativo settimanale usuale e all'evoluzione dei salari per l'anno di riferimento 2003 (La Vie économique, 3-2007, pag. 90 seg., tabelle B9.2 e B10.2), il grado d'invalidità risultante sarebbe in ogni caso del tutto insufficiente, e questo anche se si intendesse, per ipotesi, applicare una deduzione massima del 25% ( DTF 126 V 75 ) - comunque ingiustificata nel caso di specie - per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso. Infatti, in siffatta evenienza, anche prendendo in considerazione il valore maggiormente favorevole per l'assicurato relativo al settore dei servizi (fr. 4'206.- mensili; ISS 2002, TA1, pag. 43, cifra 50-93, livello di esigenze 4), adattato all'anno di riferimento 2003, il grado d'invalidità, ottenuto dopo il raffronto con il reddito da valido (fr. 50'635.-), si attesterebbe intorno al 20%, ben lungi dalla soglia minima per pretendere anche solo una rendita parziale. Ne consegue che il ricorso si dimostra infondato e che la pronuncia cantonale dev'essere confermata.

### **E. 4**

Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita ( art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1.2). Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG , il Tribunale può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa della Corte. Ora, i citati requisiti appaiono in concreto adempiuti. Dall'incarto risulta infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non proprio evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un patrocinatore qualificato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all' art. 152 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.